

In carta libera ai sensi dell'art. 27 bis della Tabella Allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e dell'art. 8 della legge 11 agosto 1991, n.266  
Repertorio n. 10256

Raccolta n. 2438

**ATTO COSTITUTIVO DI O.N.L.U.S.  
REPUBBLICA ITALIANA**

Il ventidue giugno duemilaquattro.

In Avellino, via Salvatore De Renzi n. 28.

Innanzitutto a me, dott. Massimo Giordano, notaio in Lacedonia, coadiutore del Notaio Romana Capaldo, con sede in Calitri, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi, nominato con provvedimento del Presidente del Consiglio Notarile di Avellino in data 17 giugno 2004,

sono presenti:

- Di Somma Filippo, nato a Napoli (NA) il 26 dicembre 1930, domiciliato anche fiscalmente in Avellino (AV), via Tagliamento n. 80, una volta, ed oggi n. 102, pensionato, codice fiscale DSM FPP 30T26 F839W;
- Pirisi del Balzo Laura, nata a Napoli (NA) il 31 dicembre 1956, domiciliata anche fiscalmente in Mazzano Romano (RM), via Romana n. 182, direttore sportivo, codice fiscale PRS LRA 56T71 F 839J;
- Leone Cecilia, nata a Eboli (SA) il 7 luglio 1935, domiciliata anche fiscalmente in Capaccio (SA), via Magna Grecia n. 947, imprenditore agricolo, codice fiscale LNE CCL 35L47 D390X;
- Resce Giuseppe, nato a casalbore (AV) il 16 luglio 1948, domiciliato anche fiscalmente in Casalbore (AV), viale Europa n. 44, ispettore capo P.S., codice fiscale RSC GPP 48L16 B866D;
- Colucci Pasquale, nato ad Avellino (AV) il 9 gennaio 1961, residente a Lauro (AV), via Frate Agostino Caloria n. 18, avvocato, che interviene in nome e per conto di Lancellotti Pietro, nato Lauro (AV) il 20 aprile 1934, residente a Roma (RM), via Lancellotti n. 18, agricoltore, codice fiscale LNC PTR 34D20 E487X, giusta procura speciale per Notaio Claudio Cerini di Roma in data 21 giugno 2004, rep. n. 195897, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- Albin Anna, nata a Torchiara (SA) il 26 agosto 1952, domiciliata anche fiscalmente in Torchiara (SA), Corso Vittorio Emanuele n. 7, avvocato, codice fiscale LBN NNA 52M66 L212E.

I comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, rinunziano, d'accordo tra loro e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi richiedono di ricevere il presente atto col quale convengono e stipulano di costituire tra loro un 'Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.) che sarà disciplinata dai seguenti patti:

**TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI  
ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE**

E' costituita un'associazione denominata "**RESIDENZE D'EPOCA DELLA REGIONE CAMPANIA - ONLUS**", con sede legale in Tufo (AV) alla via Gaetano di Marzo n. 2.

L'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, potrà istituire sedi secondarie, anche in comuni diversi da quello in cui è posta la sede legale.

**ART. 2 – SCOPI**

L'Associazione è apolitica, non ha finalità di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa ha lo scopo di:

- a) raccordarsi con Enti pubblici e privati per la promozione e lo sviluppo del turismo culturale nella Regione Campania;
- b) svolgere attività di promozione turistica e dell'accoglienza nei territori e nella residenze della regione Campania;
- c) favorire l'integrazione con iniziative analoghe del territorio regionale (turismo religioso, ambientale, termale, culturale e artistico);
- d) collaborare alla valorizzazione dell'enogastronomia e dei prodotti artigianali tipici, quali aspetti specifici del costume, delle tradizioni e della socialità;

- e) favorire il miglioramento della qualità dei servizi e dei prodotti prestatati dai soggetti aderenti all'Associazione, ai fini di una offerta sempre più competitiva, fornendo assistenza tecnico-burocratico-amministrativa agli associati;
- f) accogliere e promuovere iniziative culturali in campo musicale, teatrale, cinematografico, televisivo ed altro;
- g) utilizzare strumenti informatici, visivi, stampati, multimediali per diffondere l'informazione più adeguata alla conoscenza delle residenze e del territorio nel quale sono situate;
- h) partecipare e collaborare ad enti, istituzioni, società o ditte che abbiano l'obiettivo di promuovere e sviluppare il turismo.
- i) svolgere attività editoriali.
- j) Promuovere e favorire il recupero ed il restauro delle residenze che non sono attualmente in grado di poter svolgere l'attività di accoglienza-ricezione.

Nell'ambito delle attività di cui sopra e con carattere strumentale rispetto alle stesse, l'associazione potrà svolgere attività commerciali di carattere sussidiario, tra le quali anche la somministrazione di alimenti e bevande durante le proprie manifestazioni. Con le precedenti finalità potrà inoltre vendere libri e articoli vari di promozione turistica ed enogastronomia nonché di carattere documentario e culturale.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse.

### **ART. 3 – DURATA**

La durata dell'Associazione è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata tacitamente.

### **ART. 4 – ORGANI SOCIALI**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio direttivo
- il Presidente
- Collegio dei Revisori dei Conti

### **ART. 5 – CRITERI DI AMMISSIONE**

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche sia pubbliche che private che, contestualmente:

- a) sono interessate all'attività dell'Associazione stessa;
- b) sono proprietarie o comunque esercitano il possesso o la detenzione legittima di una residenza d'epoca situata nel territorio della Regione Campania di rilevante valore storico-artistico.

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati da presentare al Consiglio direttivo.

Qualora si debba derogare ai criteri generali di ammissione, la domanda sarà proposta dal Consiglio direttivo all'Assemblea dei soci che deciderà a maggioranza semplice.

### **ART. 6 – DISCIPLINA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO**

I soci possono essere:

- a) **Soci Fondatori**, proprietari delle residenze, poste nel territorio della regione Campania, o i loro rappresentanti muniti dei necessari poteri rilevabili da procura scritta e depositata presso l'Associazione e che hanno partecipato alla fondazione della medesima. Essi sono tenuti al versamento della quota annua per la gestione dell'Associazione ed esercitano tutti i diritti loro attribuiti dallo statuto e discendenti dalla loro qualità di socio;
- b) **Soci Ordinari**, proprietari di residenze o loro legali rappresentanti, così come stabilito per i soci fondatori, che entrano a far parte dell'Associazione dopo la fondazione. Essi sono tenuti al versamento di una quota associativa "una tantum" nonché del contributo annuale per la gestione dell'Associazione, di cui ai successivi

artt. 15 punto d) e 21 punto 2) ed esercitano tutti i diritti loro attribuiti dallo statuto e discendenti dalla loro qualità di socio;

c) **Soci Sostenitori**: sono coloro che pur non potendo rivestire la qualità di socio ordinario per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 5, intendono sostenere l'attività dell'associazione. Il Consiglio direttivo dispone l'ammissione dei sostenitori sulla base delle domande da loro inoltrate. Essi non rivestendo la qualifica di soci, non hanno diritto di voto né possono essere eletti alle cariche dell'associazione. Tuttavia hanno facoltà di partecipare in qualità di osservatori alle assemblee dei soci e, tramite un loro rappresentante alle riunioni del consiglio direttivo ed esprimere pareri circa le decisioni prese da detti organi.

#### **ART 7 – QUOTE ASSOCIATIVE**

Le quote associative e i contributi di gestione non sono ripetibili, sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

#### **ART. 8 – IMPEGNI**

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi e dell'eventuale regolamento interno, sempre che essi non ledano i diritti di proprietà e la libertà di azione di ciascun singolo socio.

#### **ART. 9 – ESCLUSIONE**

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni formalizzate con lettera scritta;
- b) per perdita di uno o più requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per decisione dell'Assemblea adottata su proposta dal Consiglio direttivo in base ad accertati motivi di incompatibilità oppure per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto;
- d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.

Il regolamento interno dell'associazione determina i termini e le modalità entro cui i soci dovranno comunicare la volontà di recedere nonché ogni altro aspetto della disciplina del procedimento dell'esclusione che dovrà in ogni caso prevedere la previa contestazione dei motivi nonché l'assegnazione al destinatario di un termine per eventuali controdeduzioni.

### **TITOLO II DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### **ART. 10 – PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE**

Potranno partecipare alle riunioni assembleari tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione.

Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare da un suo incaricato, anche non socio. Chi partecipa all'assemblea non può rappresentare più di due soci.

Non possono ricevere deleghe i componenti del Consiglio direttivo.

#### **ART. 11 – ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del Consiglio direttivo, si riunisce presso la sede dell'Associazione o in altra località, purché in Italia, da indicarsi nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea dei soci potrà essere convocata ogniqualvolta che il Consiglio direttivo lo riterrà opportuno. Potrà essere convocata anche su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno 1/5 del numero dei soci stessi.

La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicate ai soci per lettera raccomandata, o con altri mezzi equipollenti determinati con il regolamento, con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso.

L'Assemblea dei soci si intenderà validamente costituita in prima convocazione qualora sia presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto.

Qualora, entro un'ora da quella prevista dall'avviso di convocazione, non sia presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto, l'assemblea non sarà validamente costituita e dovrà riunirsi in seconda convocazione secondo quanto stabilito nell'avviso di convocazione, purché non nello stesso giorno.

In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

#### **ART. 12 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

Presiede l'assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, il Vice-presidente e, in assenza di entrambi, i convenuti eleggono tra loro il presidente dell'assemblea. Questi chiama uno dei presenti a fungere da segretario dell'Assemblea.

Il segretario nominato dal presidente redige il verbale dell'assemblea.

L'Assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria, purché validamente costituita, delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo entro i sei mesi successivi dalla data di chiusura dell'esercizio
- approva il bilancio preventivo tra il 31 di ottobre e il 31 dicembre dell'anno precedente di ogni esercizio
- elegge il Consiglio direttivo
- fornisce al Consiglio direttivo le linee guida circa la conduzione dell'associazione
- approva il regolamento interno e sue eventuali modifiche ed integrazioni
- determina eventuali compensi da attribuire ai componenti del Consiglio direttivo
- attiva e quindi elegge il Collegio dei revisori, determinando il compenso da attribuire loro.

Nelle deliberazioni relative all'approvazione e modificazione dei regolamenti ed alla nomina degli organi direttivi dell'associazione, hanno diritto di voto unicamente gli associati maggiori di età.

#### **ART. 13 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'assemblea straordinaria dei soci ha competenza sulle modifiche allo statuto e sulla nomina dei liquidatori, con voto espresso dagli associati maggiori di età.

L'assemblea convocata in seduta straordinaria è validamente costituita se sono presenti più dei due terzi (2/3) dei soci e delibera con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci.

Non è prevista la seconda convocazione.

### **TITOLO III DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **ART.14 – NOMINA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio direttivo è nominato dall'Assemblea ed è composto da cinque a sette membri, scelte tra i soci.

Il Consiglio direttivo dura in carica 3 anni (tre anni) e i suoi componenti possono essere rieletti.

Le cariche sociali sono di norma gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

Tuttavia l'Assemblea dei soci potrà stabilire la remunerazione delle cariche elettive, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 460/96.

#### **ART. 15 – POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione.

In particolare il Consiglio:

- a) propone all'Assemblea l'importo delle quote annue per la gestione dell'Associazione;
- b) esamina ed approva le domande di ammissione presentate dai potenziali soci e sottopone all'Assemblea dei soci l'ammissione dei soggetti che non hanno i requisiti standard;

- c) propone all'Assemblea dei soci eventuali modifiche al regolamento interno;
- d) determina l'importo della quota associativa per eventuali nuovi soci;
- e) decide sull'attività e sulle iniziative dell'Associazione e sulla collaborazione con i terzi;
- f) può distribuire incarichi e deleghe per specifiche funzioni o particolari progetti.

#### **ART. 16 – NOMINA DEL PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE**

Il Consiglio direttivo nomina al suo interno il Presidente e un Vice-presidente

#### **ART. 17 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno 3 (tre) giorni prima della seduta, con avviso convocazione che può essere inviato anche a mezzo telefax, posta elettronica od altra modalità stabilita dal regolamento.

La riunione del Consiglio direttivo è valida se risulta presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

#### **ART. 18 – RAPPRESENTANZA LEGALE**

La rappresentanza legale dell'Associazione è conferita al Presidente del Consiglio.

#### **ART. 19 – SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

In caso di dimissioni di uno o più componenti del Consiglio direttivo, le eventuali funzioni sono assunte *ad interim* da un altro componente del Consiglio, fino alla convocazione della prima Assemblea ordinaria dei soci. Qualora la maggioranza dei componenti del Consiglio risulti dimissionaria, o venga a mancare per qualsiasi ragione, i restanti componenti dovranno convocare senza indugio l'Assemblea dei soci per l'elezione dell'intero Consiglio.

#### **ART. 20 – LIBRI E REGISTRI**

L'associazione deve istituire e tenere aggiornati i seguenti libri e registri:

- a- libro dei soci;
- b- registro delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- c- il registro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d- il registro cronologico per il protocollo della corrispondenza;
- e- il libro inventario del patrimonio;
- f- giornale di cassa;
- g- i libri mastri delle entrate e delle uscite;
- h- il libro del Collegio dei Revisori.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo devono essere raccolti in un registro a pagine precedentemente numerate e firmate dal Presidente e dal Segretario. Il presidente ed il Segretario sono responsabili della tenuta dei registri e dei verbali di cui al presente articolo.

### **TITOLO IV DEL PATRIMONIO**

#### **ART. 21 – PROVENTI**

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- 1) Quote associative;
- 2) Contributi di gestione (quote annuali per la gestione dell'Associazione);
- 3) Altri contributi pubblici o privati che abbiano lo scopo di promuovere i compiti dell'Associazione e/o ottenere finanziamenti per i singoli associati.

- 4) Proventi derivanti dallo svolgimento di operazioni commerciali di carattere accessorio e sussidiario rispetto all'attività *non profit*
- 5) Proventi derivanti dallo svolgimento di operazioni di raccolta fondi.

#### **ART. 22 – BILANCIO**

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Il Consiglio direttivo predispone e approva il bilancio d'esercizio entro il 31 maggio dell'anno successivo e lo mette a disposizione dei soci almeno 15 giorni prima della data prevista per l'assemblea.

#### **ART. 23 – AVANZI DI GESTIONE**

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, compresi eventuali utili derivanti da operazioni di natura commerciale.

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse, salvo che la destinazione o la distribuzione sia imposta per legge.

### **TITOLO V**

#### **DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

#### **ART. 24 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, è composto da tre membri eletti dall'Assemblea e scelti nell'ambito del Registro dei Revisori Contabili. La votazione è tenuta a scrutinio segreto, con voto limitato a un nome. I componenti del Collegio dei revisori dei conti restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

### **TITOLO VI**

#### **DELLO SCIoglimento E NORME DI RINVIO**

#### **ART. 25 – SCIoglimento**

In caso di scioglimento l'assemblea straordinaria dei soci nominerà un liquidatore. L'eventuale avanzo di liquidazione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

#### **ART. 26 – RINVIO AL CODICE CIVILE**

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile o delle leggi speciali in materia di enti *non profit*.

A comporre il primo organo amministrativo della qui costituita associazione vengono chiamati i signori:

Laura Pirisi del Balzo

Di Somma Filippo

Leone Cecilia

Resce Giuseppe

Lancellotti Pietro

Albini Anna

e, di essi, Laura Pirisi del Balzo quale Presidente.

L'organo amministrativo viene delegato a curare le pratiche e le formalità necessarie per la legale esistenza dell'associazione ed è altresì autorizzato ad apportare al presente atto tutte quelle modifiche, aggiunte, integrazioni o soppressioni che venissero richieste dalle competenti Autorità in sede di iscrizione e pubblicazione.

L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione, poste a carico dell'associazione, ammontano a circa euro novecento (€ 900,00).

Il presente atto è stato da me Notaio letto ad essi comparenti che lo approvano.

Scritto con sistema elettronico ed in parte di mio pugno, consta di fogli quattro per facciate intere tredici e parte della presente.

Firmato: Filippo di Somma, Pasquale Colucci, Laura Pirisi del Balzo, Anna Albini, Cecilia Leone, Resce Giuseppe, Massimo Giordano (segue sigillo).